

ASSOCIAZIONE ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI RIUNITI

VIA GRAZIA DELEDDA N. 76 RAGUSA - C.F. 92030150889

**Regolamento per l'utilizzo
delle Salette della sede
dell'Associazione**

Approvato con deliberazione del Consiglio dei Presidenti del 04 marzo 2022

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei locali non direttamente utilizzati dai Consigli degli Ordini professionali associati e non destinati al personale dipendente dell'Associazione in cui ha sede l'Associazione degli Ordini e Collegi riuniti, sita a Ragusa in via Grazia Deledda n. 76.
2. I locali disponibili si possono individuare in particolare nella:
 - a) "Sala convegni", di circa 85 mq,
 - b) "Saletta multiuso", di circa 30 mq.
3. I locali potranno essere utilizzati sia congiuntamente che separatamente nell'ambito di un evento, alle condizioni prescritte dal presente regolamento.

ART. 2 – UTILIZZO DELLA "SALA CONVEGNI"

1. La "Sala convegni" sarà concessa con priorità ai singoli Ordini professionali che fanno parte dell'Associazione.
2. La sala potrà, tuttavia, essere concessa in uso a soggetti, Organismi, Associazioni o Enti terzi, per un uso occasionale, su apposita istanza presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio del mese in cui si svolgerà l'evento, al fine di permettere una calendarizzazione mensile degli eventi.
3. La sala potrà essere destinata solo per un utilizzo di riunioni, convegni, seminari, corsi di formazione sempre rivolti a professionisti.
4. La concessione a soggetti terzi deve preventivamente essere autorizzata dal Consiglio dei Presidenti.
5. Non sono ammesse concessioni a soggetti terzi a carattere esclusivo che si protraggono oltre cinque giorni consecutivi, in quanto potrebbero inibire l'attività degli Ordini iscritti.

ART. 3 – UTILIZZO DELLA "SALETTA MULTIUSO"

1. La "Saletta multiuso" potrà essere utilizzata a supporto dalla Sala convegni per attività di coffee break e piccoli rinfreschi o potrà essere concessa anche singolarmente per uso ufficio occasionale e per la durata di uno o più giorni.
2. La sala sarà concessa con priorità agli iscritti dei singoli Ordini professionali che fanno parte dell'Associazione.

3. La sala potrà essere concessa anche a soggetti terzi per uso ufficio occasionale e per una durata di almeno un giorno, su apposita istanza presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio del mese in cui si intende utilizzare, al fine di permettere una calendarizzazione mensile degli eventi e dell'utilizzo della saletta.

ART. 4 – TIPI DI CONCESSIONE

1. Per l'utilizzo delle Sale sono previste due tipi di concessione:
 - a) La **concessione a titolo gratuito**, nei seguenti casi:
 - per iniziative direttamente organizzate dagli Ordini iscritti all'Associazione degli Ordini;
 - per le iniziative organizzate da iscritti agli Ordini facenti parte dell'Associazione Ordini, sempre che abbiano il patrocinio dell'Ordine di appartenenza;
 - b) La **concessione a titolo oneroso**, nei seguenti casi:
 - per iniziative promosse da terzi soggetti, Organismi, Associazioni o Enti non facenti parte dell'Associazione degli Ordini;
 - per le iniziative organizzate da iscritti agli Ordini facenti parte dell'Associazione Ordini ma di cui non abbiano ottenuto il patrocinio dell'Ordine di appartenenza
2. Il fine per la concessione delle sale, anche se a carattere commerciale, deve sempre tendere al rispetto delle finalità istituzionali e deontologiche degli Ordini professionali.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le concessioni a titolo oneroso promosse da terzi è necessario che questi, al momento dell'istanza di utilizzo, versino apposito deposito cauzionale;
2. I depositi cauzionali saranno deliberati annualmente dal Consiglio dei Presidenti, contestualmente alla determinazione delle tariffe per l'utilizzo delle sale;
3. Il deposito cauzionale sarà restituito solo dopo aver verificato che non siano stati arrecati danni alle sale a seguito del loro utilizzo, mediante apposito bonifico nel conto del soggetto o dell'Organismo che ha preso in locazione la sala.

ART. 6 – ISTANZA

1. I soggetti interessati all'utilizzo delle Sale devono presentare apposita istanza, almeno 20 giorni prima dell'inizio del mese in cui si svolgerà l'evento, che deve contenere:
 - a. le generalità del legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Comitato o del singolo professionista;
 - b. l'indirizzo, IBAN per rimborso cauzione e il recapito telefonico;
 - c. lo scopo per il quale si richiede l'uso della Sala;
 - d. il giorno o i giorni di cui si chiede l'utilizzo;
 - e. copia ricevuta di avvenuto versamento del deposito cauzionale.
2. La concessione della Sala, autorizzata dal Consiglio dei Presidenti, è subordinata all'accettazione di quanto contenuto nel presente Regolamento.
3. In caso di richieste da parte di soggetti terzi all'Associazione che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stessa Sala da parte di più soggetti, si procederà all'assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.
4. Il mancato accoglimento della richiesta sarà comunicato dalla Segreteria dell'Associazione entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.

ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI

1. La Sala deve essere utilizzata con la necessaria cura e la diligenza del buon padre di famiglia.
2. È fatto divieto al concessionario di:
 - a. accedere a tutti gli altri ambienti attigui non concessi per l'uso;
 - b. appendere quadri o pannelli alle pareti, praticare fori sui muri, apportare modifiche agli impianti fissi e mobili, effettuare attività che possano danneggiare la Sala;
 - c. introdurre materiale pericoloso in genere;
 - d. fumare;
 - e. svolgere attività diverse da quelle per le quali la concessione è stata rilasciata e, in ogni caso, che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

ART. 8 - ESCLUSIONI

1. È escluso l'utilizzo della Sala nei seguenti casi:

- a) richieste non formalizzate secondo il presente regolamento;
- b) qualora i richiedenti in precedenza abbiano utilizzato in modo improprio la sala ovvero nel corso dell'uso si siano verificati fatti in contrasto con il presente Regolamento.

ART. 9 – REVOCA - SOSPENSIONE - DECADENZA

1. L'autorizzazione può in qualsiasi momento essere revocata o sospesa:

- a) per motivi di interesse pubblico valutabile ad insindacabile giudizio del Consiglio dei Presidenti;
- b) nel caso in cui vengano alla luce fatti o circostanze che, se conosciute in precedenza, non avrebbero consentito il rilascio dell'autorizzazione;
- c) per inosservanza di quanto stabilito dal regolamento o da specifiche direttive impartite dal Consiglio dei Presidenti.

2. Il Consiglio dei Presidenti può sospendere temporaneamente o modificare la concessione, in ogni momento, quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o di sicurezza.

3. La mancata reiterata osservanza del presente regolamento o di eventuali prescrizioni date al concessionario comporta la decadenza dalla concessione, previa contestazione degli inadempimenti a mezzo raccomandata a/r, pec o altro mezzo di notifica.

4. Chiunque subisca l'azione di revoca o sospensione non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo, né esprimere azioni di rivalsa per le spese eventualmente sostenute.

5. Il concessionario è sempre tenuto a restituire il bene nello stato della sua originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

ART. 10 – RESPONSABILITA' PER DANNI

1. Il concessionario è responsabile per gli eventuali danni arrecati, personalmente o da terzi, alle strutture date in concessione e relativi contenuti, nonché dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza e in dipendenza dalla concessione medesima.

Pertanto Consiglio dei Presidenti è sollevato senza riserve o eccezioni da qualsivoglia responsabilità connessa e conseguente all'utilizzo.

2. Al termine di ciascun utilizzo, sarà verificato lo stato dei locali; ove siano riscontrati dei danni, gli stessi saranno quantificati ed addebitati al concessionario il quale sarà tenuto a versare le spese necessarie per il ripristino entro 15 giorni dalla richiesta.
3. I concessionari, la cui responsabilità sia accertata, che non provvedano al risarcimento dei danni causati alla Struttura e attrezzature nonché a terzi, fatta salva ogni azione in diversa sede, cessano immediatamente da qualunque diritto di utilizzo della Struttura.
4. Il Consiglio dei Presidenti non assume alcuna responsabilità in ordine a:
 - a) incidenti che possano verificarsi nel corso dell'utilizzo della Sala;
 - b) in caso di smarrimento di beni e/o attrezzature lasciati incustoditi dai concessionari.

ART. 11 – APERTURA E CHIUSURA

1. Le operazioni d'apertura e chiusura della Sala sono a carico del Concessionario.
2. L'accesso alle sale, nel caso di concessione a soggetti terzi all'Associazione degli Ordini, potrà essere effettuato esclusivamente dalla seconda o terza porta situata nel pianerottolo condominiale che accedono direttamente alle Sale oggetto di locazione della sede dell'Associazione.
3. Nel caso di concessione a soggetti terzi all'Associazione degli Ordini, è vietato l'accesso alla sede dell'Associazione mediante la porta di accesso principale che porta alle stanze destinate ai Consigli degli Ordini e del personale dipendente dell'Associazione.

ART. 12 – PULIZIA DEGLI AMBIENTI

1. Gli interventi di pulizia della Sala sono a carico dell'Associazione degli Ordini concedente.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE

1. È fatto divieto al soggetto concessionario della Sala di cederne l'uso a terzi.

ART. 14 – RINUNCIA

1. Il concessionario può rinunciare gratuitamente non oltre una settimana prima la data fissata per l'evento alla concessione, previa comunicazione scritta al Consiglio dei Presidenti, in caso contrario sarà dovuto il 50 % del corrispettivo pattuito.

ART.15 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il personale dipendente dell'Associazione degli Ordini ha diritto di accesso e di ispezione nei locali in qualsiasi momento.
2. Ove tali riscontri evidenzino irregolarità gravemente pregiudizievoli per l'immagine o la conservazione della Sala, ovvero qualora si accerti un utilizzo difforme da quello autorizzato, sarà sospesa la concessione in uso mediante comunicazione scritta al concessionario.

ART. 16 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA LOCAZIONE DELLE SALE

1. Le tariffe per la locazione della “Sala convegni” e della “Sala multiuso” saranno oggetto di apposite deliberazione del Consiglio dei Presidenti.

ART.17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio dei Presidenti.